

## Concordato preventivo 2026/2027, arriva la circolare-guida dell'Agenzia delle Entrate

Pronta la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale 2026/2027. Adesione entro la scadenza del 2 novembre con particolare attenzione a regole, condizioni d'accesso e novità (Fonte: <https://www.informazionefiscale.it/> 6 ottobre 2026)

CIRCOLARE N. 8/ E



Roma, 6 ottobre 2026

**OGGETTO:** *Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni – Disciplina del Concordato Preventivo Biennale*

**Concordato preventivo biennale 2026/2027**, una guida *omnibus* per chiarire regole d'accesso, requisiti e benefici.

La pubblicazione della circolare n. 8/E da parte dell'**Agenzia delle Entrate** rappresenta l'ultima bussola utile per valutare **pro e contro** dell'adesione al patto fiscale.

C'è tempo fino alla **scadenza del 2 novembre**, termine ultimo entro il quale formalizzare la scelta in dichiarazione dei redditi o in via autonoma con il modello CPB.

Il documento di prassi analizza la normativa e la prassi di riferimento e l'attenzione è sulle **novità** introdotte dal decreto legislativo n. 148/2026: diventano più "blande" le regole sulla **decadenza in caso di errori** in fase d'accesso o di irregolarità dichiarative e, in parallelo, si potenziano i **benefici premiali** per chi sceglierà di rinnovare l'adesione dopo il primo biennio.

**Concordato preventivo biennale 2026/2027, scadenza il 2 novembre. Le novità nella circolare dell'Agenzia**

Fornire una guida completa per accompagnare l'adesione al [concordato preventivo biennale 2026/2027](#): è questo uno degli obiettivi della circolare n. 8/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 6 ottobre.

Quando manca meno di un mese alla **scadenza per l'adesione, fissata al 2 novembre**, il Fisco passa in rassegna regole generali, benefici, risposte a quesiti e novità relative al patto tra Fisco e partite IVA.

Immutata la platea dei destinatari della misura: il concordato preventivo si rivolge ai titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni tenuti all'applicazione degli ISA per l'anno 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024/2025, intendono accettare la nuova proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate. Lo strumento, introdotto dal **decreto legislativo n. 13/2024** nell'ambito della riforma fiscale e modificato ad ultimo dal [decreto legislativo n. 148/2026](#), consente ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA di siglare un accordo con il Fisco, secondo la proposta di definizione del reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'accettazione del patto fiscale consente di accedere ad alcuni significativi **benefici fiscali** in materia di rimborsi, compensazioni e controlli. In aggiunta, i redditi eccedenti rispetto a quelli concordati restano esclusi dal perimetro della tassazione.

Questi i contorni del concordato, che per il biennio 2026/2027 si caratterizza per numerose novità.

**Agenzia delle Entrate - circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026**

[Concordato preventivo biennale 2026/2027: scarica la circolare dell'Agenzia delle Entrate con regole, benefici e novità](#)

**Un concordato con *cap*: limiti alle proposte del Fisco anche per gli ISA più bassi**

Nel calcolo della proposta dell'Agenzia delle Entrate, la metodologia elaborata dal MEF accompagna il contribuente verso il pieno raggiungimento dell'affidabilità fiscale in modo graduale e sostenibile.

L'obiettivo "ISA 10" per chi aderisce al [concordato preventivo biennale](#) prevede un percorso per fasi.

Come illustrato nella circolare, per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo proposto per il primo anno (2026), il modello di calcolo parte dal reddito dichiarato nel 2025 e vi aggiunge il 50 per cento del maggior reddito teorico individuato dalla metodologia concordataria rispetto al secondo anno (2027).

Un meccanismo già previsto nei bienni scorsi che però si affianca alle novità introdotte per rendere più favorevole l'adesione al concordato.

L'[articolo 7-bis del D.L. n. 38/2026](#) ha esteso i tetti massimi di incremento della proposta anche ai contribuenti con punteggi di affidabilità fiscale più bassi:

- **Punteggio ISA tra 6 e 8:** la proposta non può superare un incremento del 30 per cento rispetto al reddito rettificato dell'anno precedente;
- **Punteggio ISA inferiore a 6:** l'incremento massimo è fissato al 35 per cento.

Questi limiti si affiancano alle **soglie del 10, 15 e 25 per cento** già previste anche lo scorso anno per i punteggi ISA pari a 10 e fino a 8 e, come in passato, non trovano applicazione qualora la proposta risulti inferiore ai valori minimi di riferimento del settore di appartenenza.

Il meccanismo è però chiaro: rendere la proposta di concordato più “soft”, evitando che in presenza di ISA particolarmente bassi la pretesa del Fisco risulti poco sostenibile.

### **Concordato più flessibile per il biennio 2026/2027, nuovi incentivi al rinnovo**

Nel *set* delle novità illustrate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate trovano spazio le modifiche introdotte dal **decreto legislativo n. 148/2026**.

Tra i punti evidenziati nel documento c’è il venir meno della [decadenza](#) in caso di errori.

L’adesione in assenza dei requisiti (es. debiti tributari/previdenziali oltre i 5.000 euro non estinti) o in presenza di cause di esclusione è priva di effetti *ab origine* (come mai avvenuta). Viene meno quindi il rischio di decadere e di dover in ogni caso versare le imposte concordate.

Il Fisco diventa inoltre più flessibile in caso di irregolarità nei dati dichiarati, che non comporteranno più il venir meno dell’accordo.

Il contribuente potrà sanare le violazioni tramite [dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso](#), rideterminando le basi imponibili concordate. La decadenza resta circoscritta ai soli casi di accertamento notificato con scostamenti superiori al 30 per cento.

Un focus specifico è inoltre dedicato dall’Agenzia delle Entrate al **meccanismo premiale *extra*** per i contribuenti che, terminato il primo biennio (2024/2025) rinnovano l’adesione per il biennio **2026/2027**:

- **salgono le soglie per compensazioni e rimborsi**: compensazione crediti IVA fino a 100.000 euro senza visto di conformità (anziché 70.000 euro), compensazione crediti imposte dirette/IRAP fino a 70.000 euro (anziché 50.000 euro), rimborsi IVA senza visto o garanzia fino a 100.000 euro;
- **accertamenti ridotti di due anni**: anticipazione di due anni (anziché 1) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
- possibilità di **rateizzare le somme dovute a saldo e acconto** per gli anni concordati senza applicazione di interessi;
- **nessuna maggiorazione sugli acconti**: chi rinnova non è tenuto a versare la maggiorazione d’acconto (10 per cento per le imposte sui redditi e 3 per cento per l’IRAP) prevista per il primo anno.

Ai [benefici ISA](#) rafforzati si affianca la sanatoria speciale per gli anni dal 2020 al 2023, che consente a chi rinnova il concordato di estinguere le annualità ancora accertabili applicando un’[imposta sostitutiva agevolata](#), beneficiando di un ulteriore sconto del 30 per cento sulle imposte dovute per gli anni di crisi pandemica (2020 e 2021) e “blindando” tali periodi d’imposta da rettifiche di accertamento.

### **Adesione entro il 2 novembre, più controlli per chi resta fuori dal concordato**

Il nuovo assetto delineato dalla circolare 8/E/2026 evidenzia la volontà di trasformare il CPB in uno strumento strutturato di compliance.

La scelta sull'adesione o meno al patto fiscale **va però calibrata caso per caso**, valutando l'impatto effettivo della proposta dell'Agenzia delle Entrate e dei benefici premiali sulla singola realtà professionale o imprenditoriale.

Come detto, ci sarà tempo fino al 2 novembre per soppesare pro e contro, con una "postilla" che l'Agenzia delle Entrate non dimentica di inserire nella propria circolare-guida.

Per chi sceglie di rimanere fuori dall'accordo, [resta il rovescio della medaglia](#): il documento conferma la programmazione di **controlli e accertamenti mirati e intensificati** da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, uniti al dimezzamento delle soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie.